

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1479)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAMMARTINO, LA PENNA, SANTI e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1974

Snellimento delle procedure di collaudo nelle opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento si è più volte occupato, specialmente in questi ultimi anni, della pesantezza delle procedure relative all'esecuzione di opere pubbliche ed ha, in più occasioni, approvato provvedimenti legislativi intesi a snellire al massimo le procedure stesse.

È noto, peraltro, che una delle fasi indispensabili perchè un'opera pubblica entri nel novero delle cose concluse e divenga quindi agibile è il collaudo.

Nella pratica dei pubblici appalti il collaudo non si risolve soltanto nella materiale verifica dell'opera, ma consta di una serie di atti, che abbracciano tutte le fasi, che vanno dalla nomina del collaudatore all'approvazione del certificato di collaudo.

Si tratta di una procedura estremamente complessa, la quale richiede tempi tecnici che, in linea di massima, non sono proporzionati all'entità economica dell'opera.

In altre parole, certe operazioni, che sono poi quelle che esigono più tempo, non sono svolte più celermente per un piccolo appalto che per uno di maggiori dimensioni.

In considerazione di ciò, si è riconosciuta l'opportunità di autorizzare la pubblica Amministrazione a prescindere dal collaudo per lavori di minor importo e sono state emanate disposizioni contenenti appunto questa autorizzazione.

L'ultima, in ordine di tempo, è la norma contenuta nell'articolo 18 del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 (meglio noto come « superdecreto »). Tale disposizione, che era a tempo determinato e che è stata prorogata al 1982 dalla legge di conversione del decreto-legge recentemente adottato per il porto di Palermo, eleva da due a dieci milioni il limite di importo contenuto nell'articolo 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, che per la prima volta esonerò la pubblica Amministrazione dall'effettuare il collaudo.

La finalità di questa disposizione è quella di semplificare le procedure amministrative, alleggerendo il lavoro degli uffici e consentendo alle imprese appaltatrici di recuperare più rapidamente i propri crediti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La norma tuttavia presenta due inconvenienti: ha un ambito di applicazione soggettivo ristretto, giacchè interessa solo i lavori di conto dello Stato; e si presenta inoltre oggettivamente inadeguata ai tempi. Infatti, non può non riconoscersi che gli appalti di importo non superiore a dieci milioni rappresentano, statisticamente, un'entità trascurabile. Se quindi l'obiettivo della norma, che è quello di snellire le procedure, vuole essere raggiunto, occorre elevare adeguatamente l'importo in essa previsto ed estenderne l'applicazione a tutti i lavori pubblici, ivi com-

presi, naturalmente, quelli eseguiti da soggetti concessionari di pubbliche amministrazioni.

Quanto poi ai pericoli di una minor tutela dell'interesse pubblico, non dovrebbero sorgere preoccupazioni al riguardo, perchè il certificato di regolare esecuzione dei lavori conserva del collaudo proprio quella fase che veramente interessa: cioè l'accertamento che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e conformi alle clausole contrattuali.

Per queste ragioni ci onoriamo sottoporre alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'atto formale di collaudo dei lavori pubblici di importo complessivo non superiore a lire 50 milioni è sostituito da un certificato attestante la regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal dirigente l'ufficio tecnico dell'amministrazione committente oppure, ove questo manchi, dal direttore dei lavori.